



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 156 Reg.

del 06/09/2026

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 18 CCNL Funzioni Locali 2023/2026 del dipendente del comune di Castelmola Geom. Giovanni Gullotta fino al 31/10/2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno 06 del mese di **Settembre** alle ore 12.26 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	A
3. Rigano Roberta DA RETRO	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario DA RETRO	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: FOTI - LO CASCIÒ

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Miano Rosaria*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risultano presenti nella sede comunale: il Sindaco Aliberti Domenico

Risultano collegati da remoto: l'Assessore Trischitta R. e l'Assessore Rigano R.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Proposta da sottoporre alla Giunta Municipale

Oggetto: Utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 18 CCNL Funzioni Locali 2023/2026 del dipendente del comune di Castelmola Geom. Giovanni Gullotta fino al 31/10/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio attualizzato;

Con deliberazione n. 146/2024, in data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha approvato, con precisazioni e prescrizioni, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione consiliare n. 14 del 10 gennaio 2017;

- Con deliberazione n.05 del 25/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2026/2027;
- Con deliberazione n. 06 del 25/03/2026, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2026/2027;

Dato atto che i posti di Istruttore geometra e Funzionario tecnico previsti in dotazione organica sono vacanti;

Valutata l'urgente necessità di disporre dell'attività di un tecnico comunale;

Acquisita la disponibilità del comune di Castelmola per un utilizzo temporaneo congiunto del dipendente Geom. Giovanni Gullotta – Area Istruttore - per n. 3 ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo (36), come da nota assunta al prot. n. 953 del 20/01/2026;

Atteso che con nota prot. n. 10706 del 26/08/2026 il Comune di Sant'Alessio siculo ha richiesto la prosecuzione per ulteriori tre mesi;

Che il Comune di Castelmola, con nota prot. n. 10873 del 31/08/2026, ha rilasciato il nulla osta del dipendente nella qualità di Istruttore tecnico, a stipulare una convenzione ex art. 23 CCNL funzioni locali 16/11/2022 per l'utilizzo di personale per un periodo di mesi tre a scavalco condiviso per tre ore settimanali.

ATTESO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 89, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, a mente del quale, *“ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disastati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

VISTO l'articolo 1, comma 124, della legge 145/2018 che stabilisce *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*

VISTO l'articolo 18 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2023/2026, rubricato *“Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione”*, che così recita

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo). 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022. 28 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità; - l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della

retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente. 6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni. 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).

PRECISATO che l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non produce effetti in ordine al rapporto di immedesimazione organica e allo stato giuridico, non realizzandosi alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

CHE, in particolare, l'istituto in oggetto, c.d. scavalco condiviso, individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un'assunzione.

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 23/SEŽAUT/2016/QMIG, con la quale precisato che l'istituto in parola “*trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo*”;

DATO ATTO che le spese sostenute *pro quota* da questo Ente dovranno essere computate in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

CHE, non costituendo un nuovo rapporto di lavoro e non configurandosi come assunzione, l'utilizzo dello scavalco può essere attivato anche in mancanza dei documenti contabili e non necessita dell'autorizzazione della commissione per la Stabilità finanziaria per gli enti locali (COSFEL) di cui all'art. 155 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione Corte dei conti - Sezione Autonomie - 10/SEŽAUT/2020/QMIG recante: “*Applicabilità del divieto temporaneo di assunzioni, ex art. 9, comma 1 – quinquies, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, all'istituto della “Scavalco condiviso” in cui si legge “...nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito “il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis”. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo...*”;

PRECISATO che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale continua a essere gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso in assoluta autonomia e senza alcuna modificazione o novazione, oggettiva o soggettiva, dello stesso;

CHE la convenzione prevista dalla disposizione contrattuale per la realizzazione dell'istituto è volta unicamente a disciplinare tempi e modi attraverso i quali l'attività lavorativa svolta presso l'Ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e la ripartizione dell'onere in proporzione all'utilizzo;

Vista la Delibera di G.M. n. 15 del 21/01/2026 del Comune di Sant'Alessio Siculo con la quale si approvava lo schema di convenzione con il Comune di Castelmola per l'utilizzo congiunto del dipendente Geom Gullotta Giovanni;

Vista la Delibera di G.M. n. 52 del 01/09/2026 del Comune di Castelmola che autorizza la prosecuzione dell'utilizzo del dipendente Geom Giovanni Gullotta fino al 31/10/2026 (per mesi due) agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i., nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il CCNL Funzioni Locali personale non dirigente 16 novembre 2022

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

- 1) Di DARE ATTO che la premessa è parte sostanziale e integrale della presente deliberazione costituendone motivazione giuridica, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i..
- 2) Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, di potenziare l'area tecnica con l'utilizzo congiunto fino al 31/10/2026 (per mesi due), ai sensi dell'art. 18 CCNL comparto funzioni locali 23/02/2026 del dipendente del Comune di Castelmola Geom Giovanni Gullotta ai medesimi patti e condizioni di cui alla convenzione già stipulata
- 3) DI DARE ATTO che, il dipendente sarà utilizzato, fino al 31/10/2026, (per mesi due) secondo le mansioni proprie dell'area di inquadramento di appartenenza, per l'espletamento delle attività di competenza dell'Area Tecnica.
- 4) DI DARE ATTO che la spesa corrispondente alle tre ore settimanali lavorate dal dipendente presso questo Comune saranno rimborsate al comune di Castelmola, previa richiesta.
- 5) Di TRASMETTERE la presente al comune di Castelmola per i provvedimenti di competenza
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge regionale n. 44/1991, stante l'urgenza.



IL Proponente

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 3/9/2026



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.06-1.01.01.01.002</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>CAP.0.150</u>	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 3-09-2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Il presente verbale, dopo lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Presidente

Il Segretario Comunale

F.to FRISCHETTI

F.to LIBERI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio
ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____
al _____
il _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Al capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____

li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

11/06/2016

F.to Il Segretario Comunale

PIANO